



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00194 DEL 11/05/2015
N. PROG.: 917

L'anno 2015, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 15:00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore		A
5	VAILATI PAOLA	Assessore	P	
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Anche nella nostra città di Crema stiamo assistendo, ormai da anni, alla crescita del numero di legami affettivi e familiari che, per ragioni differenti, si creano al di fuori del matrimonio e si connotano come convivenze stabili e durature;
- Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Comune di Crema: "Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi della comunità cremasca, che ne indirizza l'esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell'uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell'autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale, nonché alla salvaguardia del territorio e del suo ambiente naturale e dei beni di interesse comune";
- Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Crema "Il Comune [...] riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unità di base nella quale si esprime il cittadino, favorisce e promuove le pari opportunità tra le persone";
- Già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo) si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- Con la stessa sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una vita di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato sulla scorta dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (il caso specifico si riferiva ad una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- In particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale e dei Trattati dell'Unione Europea;
- La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall'art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata dall'Italia nel 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel 1953 e ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese nel 1955;
- Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 138 del 2010, la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve comunque riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- I dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20% della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998: si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà ormai largamente diffusa;
- Il Comune può quindi operare, nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendo l'integrazione sociale e prevenendo forma di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

RICHIAMATI:

- Gli artt.2, 29 e 117, primo comma, della Costituzione
- L'art. 3 della Costituzione
- La sentenza n.1 38 del 2010 della Corte Costituzionale
- La sentenza n. 237 del 1986 della Corte Costituzionale
- La sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012 della Corte di Cassazione, I sez.civile
- L'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della corte europea dei diritti umani (caso Schalk e Kopf)
- La direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
- La direttiva 2003/86/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare
- L'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989
- Gli artt. 1 e 7 dello Statuto del Comune di Crema

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 13/01/2014 con cui s'impegnava la Giunta Comunale a proporre per l'approvazione del Consiglio Comunale il “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili” sulla base della proposta allegata alla suddetta deliberazione;

VISTO il verbale della seduta del 5/11/2014 della Commissione consiliare statuto e regolamenti;

VISTA la bozza di regolamento licenziata dalla suddetta Commissione;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2015/00033 del 9/04/2015 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2015 – Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i pareri riportati in calce espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di APPROVARE l'allegato Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili;
- 2) di DISPORRE che al citato Regolamento sia data la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la sua pubblicazione nelle forme di rito.

(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

05/05/2015

Il Dirigente
Luigi Miglio

- 2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo che, allo stato attuale, non contiene riflessi finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio Comunale. Parere favorevole.

07/05/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

14/05/2015